



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Protezione Civile

CICLONE HARRY:

Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l'accesso ai contributi ex legge regionale 9 novembre 2015, n. 26, a favore dei soggetti privati per i danni al patrimonio abitativo e alle attività economiche in relazione al ciclone Harry.

Attribuzione dell'immediato sostegno di cui alla lettera c) dell'articolo 25, comma 2, e ricognizione del danno di cui alla lettera e) del medesimo articolo 25, comma 2 del D.lgs.

1/2018



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

SOMMARIO

Sommario	2
1. INTRODUZIONE	4
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
3. INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO INTERESSATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI.....	7
4. ACCESSO AI CONTRIBUTI.....	8
4.1 SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO.....	8
4.2 AIUTI DI STATO – REGOLAMENTI UE.....	8
5. DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO	8
5.1 FASE PRELIMINARE	9
5.2 AVVISO DEL COMUNE	9
5.3 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	9
5.4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E TRASMISSIONE PRATICA DEL COMUNE	13
5.5 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE AI COMUNI.....	14
5.6 IMPEGNO DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI RICHIEDENTI DA PARTE DEL COMUNE	15
5.7 CONCESSIONE ANTICIPAZIONE	16
5.8 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.....	17
5.9 RENDICONTAZIONE DEI BENEFICIARI	17
5.10 INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI DA ALTRO ENTE PUBBLICO.....	20
5.11 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI RICHIEDENTI DA PARTE DEL COMUNE...	21
5.12 RENDICONTAZIONE FINALE DEL COMUNE	22
5.13 VERIFICHE E CONTROLLI FINALI	23
6. MOTIVI DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO.....	23
7. BENI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO E RELATIVE FINALITÀ.....	24
8. PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO: BENI AMMISSIBILI E FINALITÀ.....	25
8.1 PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO: CRITERI AMMISSIBILITÀ, TIPOLOGIE DI DANNI E MASSIMALI.....	25



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Protezione Civile

8.2	PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO: DANNI ESCLUSI DAL CONTRIBUTO	28
8.3	PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO: PERIZIA ASSEVERATA	29
8.4	PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO: TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ.....	30
9.	BENI MOBILI REGISTRATI DI PROPRIETÀ DEI PRIVATI: BENI AMMISSIBILI E FINALITÀ	30
9.1	BENI MOBILI REGISTRATI DI PROPRIETÀ DEI PRIVATI: CRITERI AMMISSIBILITÀ, TIPOLOGIE DI DANNI, MASSIMALI.....	31
10.	ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE: BENI AMMISSIBILI E FINALITÀ.....	32
10.1	ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE: CRITERI AMMISSIBILITÀ, TIPOLOGIE DI DANNI E MASSIMALI.....	33
10.2	ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE: DANNI ESCLUSI DAL CONTRIBUTO.....	36
10.3	ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE: CONDIZIONI DI REGOLARITÀ	37
10.4	ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE: PERIZIA ASSEVERATA	39
10.5	ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE: CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ	41
11.	MODULISTICA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI.....	41



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Protezione Civile

1. INTRODUZIONE

Nell'ambito delle competenze e dei compiti in materia di Protezione Civile che la normativa vigente pone in capo alle Regioni si rende necessario adottare un documento di indirizzo tecnico-amministrativo finalizzato all'accesso ai contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari di attività economiche e produttive, ad esclusione delle aziende agricole e del settore ittico, che hanno subito danni al patrimonio edilizio abitativo di residenza, ai beni mobili registrati e/o alle sedi e beni delle aziende a seguito dell'evento calamitoso "ciclone Harry" verificatosi dal 18 gennaio al 21 gennaio 2026 nel territorio della Regione Sardegna.

Pertanto, l'obiettivo che si intende raggiungere è quello di ottenere un celere e disciplinato accesso a tali contributi al fine di ottimizzare le tempistiche di erogazione delle misure economiche a tale scopo destinate e a omogenizzare il processo amministrativo.

La Giunta Regionale della Regione Sardegna, con la Deliberazione n. 3/19 del 22 gennaio 2026, ha:

- dichiarato lo stato di emergenza regionale nei territori della Sardegna orientale e meridionale per 12 mesi;
- dato mandato alla Direzione Generale della Protezione Civile di delimitare l'area interessata dai danni derivanti dall'evento meteorologico avverso in argomento nonché di quantificare le risorse finanziarie da stanziare;
- individuato, *"sulla base di una prima ricognizione dei fabbisogni a cura della competente Direzione generale, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2026 sul bilancio 2025-2027, euro 5,5 milioni, risorse altresì confermate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 59/22 del 14 novembre 2025 (Proposta di bilancio per l'anno 2026 e di bilancio pluriennale per gli anni 2026-2028, di legge di stabilità 2026 e documenti connessi). Tali risorse sono iscritte nei capitoli SC04.0406 per euro 500.000 e SC05.0571 per euro 1.000.000 (missione 11 – programma 02 – titolo 1), SC09.0081 per euro 2.000.000 (missione 11 – programma 02 – titolo 2) e SC09.0887 per euro 2.000.000 (missione 11 - programma 02 - titolo 1)".*

Il Consiglio dei Ministri, con la Deliberazione del 26 gennaio 2026, ha:

- dichiarato lo stato di emergenza nazionale per 12 mesi a partire dalla data di tale deliberazione;
- autorizzato l'emanazione di Ordinanza per l'attuazione degli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 25 comma 2 del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- stanziato le risorse per l'attuazione dei primi interventi.

Con l'Ordinanza 30 gennaio 2026, n. 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione civile, all'art. 4 sono state previste le **prime misure di immediato sostegno** di cui alla lett. c) dell'art. 25 comma 2 del citato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

Decreto legislativo, da erogarsi nelle more dell'effettiva quantificazione dei danni al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi in argomento.

In particolare, al comma 3 del su citato art. 4, sono state disciplinate le modalità, i criteri e i massimali per consentire ai soggetti danneggiati l'accesso ai contributi come di seguito specificato:

- a) fino al limite massimo di euro 5.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale;
- b) fino al limite massimo di euro 20.000,00 in favore delle singole attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie.

Relativamente ai Comuni individuati dall' OCDPC del 30 gennaio 2026, n. 1180, laddove alla domanda di contributo per i danni subiti all'abitazione principale (Modulo 1A) non venga allegata la perizia asseverata la stessa deve intendersi esclusivamente come richiesta di contributo di immediato sostegno di cui alla lettera c) dell'articolo 25, comma 2, del D.lgs. 1/2018, il cui massimale fissato dalla citata Ordinanza è pari a euro 5.000,00. Tale contributo è previsto per le abitazioni principali, le parti comuni di un edificio residenziale qualora vi fosse ubicata almeno un'abitazione principale, le pertinenze, i beni mobili e le associazioni o società senza scopo di lucro (immobili, pertinenze, beni mobili). In ogni caso, permane in capo al ricevente il contributo l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute.

Inoltre, laddove alla domanda di contributo per i danni subiti all'attività economica e produttiva (Modulo 1C) non venga allegata la perizia asseverata ma una relazione tecnica la stessa deve intendersi esclusivamente come richiesta di contributo di immediato sostegno di cui alla lettera c) dell'articolo 25, comma 2, del D.lgs. 1/2018, il cui massimale fissato dalla citata Ordinanza è pari a euro 20.000,00. Tale contributo è previsto per gli immobili, le pertinenze, i macchinari e le attrezzature, le scorte di materie prime e i beni mobili registrati. In ogni caso, permane in capo al ricevente il contributo l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute

Le istanze presentate potranno essere finanziate anche a valere su differenti linee di finanziamento e le stesse saranno utilizzate sia ai fini dell'attribuzione dell'immediato sostegno di cui alla lettera c) dell'articolo 25, comma 2, del D.lgs. 1/2018, sia ai fini della ricognizione del danno di cui alla lettera e) del medesimo articolo 25, comma 2 secondo le condizioni del presente documento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, recante *“Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche”*, come modificata dalla Legge regionale 19 ottobre 2020, n. 29;
- Legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, recante *“Interventi regionali in materia di Protezione Civile”*;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36, recante *“Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile”*;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 *“che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”* così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 *“relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis”*;
- Legge regionale 9 novembre 2015, n. 26, recante *“Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna”*;
- Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante *“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”*;
- Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, recante *“Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”*;
- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante *“Codice della Protezione Civile”*;
- la Legge Regionale 06 febbraio 2026 n. 1 relativa alla "Legge di stabilità 2026" e la
- Legge Regionale 06 febbraio 2026 n. 2 relativa al "Bilancio di previsione 2026-2028";
- Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante *“Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”*;
- Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*;
- Delibera della Giunta Regionale n. 3/19 del 22 gennaio 2026, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avversi verificatisi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 nei territori della Sardegna orientale e meridionale”*;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”*;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 30 gennaio 2026, n. 1180, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana”*;
- Ordinanza del Commissario Delegato n.1/2026 recante *“Emergenza nazionale ex DCM del 26 gennaio 2026. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana. Individuazione del soggetto responsabile del coordinamento delle attività e istituzione dell’Unità di progetto regionale di supporto”*.

3. INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO INTERESSATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI

1. Con riferimento all'emergenza nazionale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 e ai contributi di immediato sostegno previsti dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 30 gennaio 2026, n. 1180, sono stati individuati i seguenti Comuni:
Alà Dei Sardi, Aritzo, Armungia, Arzachena, Arzana, Ballao, Bari Sardo, Barrali, Baunei, Belvi, Bitti, Bolotana, Bono, Buddusò, Budoni, Burcei, Cagliari, Calangianus, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Cardedu, Castiadas, Decimoputzu, Desulo, Dolianova, Domus De Maria, Domusnovas, Donori, Dorgali, Elini, Elmas, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtelli, Genoni, Gergei, Giba, Girasole, Gonnese, Guasila, Iglesias, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Loceri, Loculi, Lodè, Loiri Porto San Paolo, Lotzorai, Lula, Luogosanto, Mamoiada, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Muravera, Musei, Narcao, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Nuxis, Olbia, Oliena, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orroli, Orune, Osini, Padru, Perdasdefogu, Perdaxius, Piscinas, Posada, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sadali, Samatzai, San Basilio, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Teodoro, San Vito, Sanluri, Santadi, Sant'Andrea Frius, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sarroch, Selargius, Serdiana, Serramanna, Serri, Seui, Seulo, Siliqua, Siniscola, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Talana, Telti, Tempio Pausania, Tertenia, Teti, Teulada, Tonara, Torpè, Tortoli, Tratalias, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

4. ACCESSO AI CONTRIBUTI

L'accesso ai contributi previsti dal presente procedimento è subordinato al caricamento da parte dei Comuni interessati della propria Deliberazione della Giunta Comunale di dichiarazione di stato di calamità sul sistema S.I.P.C.

4.1 SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

1. Sono destinatari dei contributi i soggetti privati, proprietari o terzi interessati ai sensi del presente atto, che in conseguenza dell'evento calamitoso in argomento hanno subito danni al patrimonio edilizio abitativo di residenza, ai beni mobili ivi presenti e ai beni mobili registrati.
2. Sono altresì destinatari dei benefici di cui sopra i soggetti titolari di attività economiche e produttive, che in conseguenza dell'evento calamitoso hanno subito danni agli immobili nei quali si svolge l'attività ovvero oggetto dell'attività esercitata, ai beni mobili e mobili registrati strumentali, nonché alle scorte di merci, materie prime, ai semilavorati, prodotti finiti danneggiati o distrutti non più utilizzabili.
3. **Sono esclusi dal presente procedimento i danni riferiti al mancato guadagno delle attività economiche e produttive.**
4. **Sono escluse dal presente procedimento le aziende del settore agricolo e del settore ittico per le quali sono in corso di definizione apposite misure di sostegno in relazione alla tipologia di aiuto in esenzione che sarà possibile applicare. Si rinvia pertanto a successivi indirizzi attuativi per la disciplina dell'erogazione e le relative modalità di accesso.**

4.2 AIUTI DI STATO – REGOLAMENTI UE

Per le misure di aiuto destinate alle attività economiche e produttive, a seconda delle casistiche, si applica:

- l'art. 50 del *“Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato”*;
- il *“Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»* relativo alle attività economiche e produttive.

5. DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO

La procedura per l'accesso ai contributi prevede le seguenti attività in capo ai vari soggetti competenti come nel seguito descritto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

5.1 FASE PRELIMINARE

1. Dalla data di comunicazione ai Comuni dell'adozione dei presenti indirizzi attuativi e conseguente autorizzazione all'avvio del procedimento decorrono i termini per la presentazione delle domande di contributo nonché quelli per l'istruzione delle pratiche da parte del Comune.
2. **Il presente procedimento è stato interamente informatizzato pertanto le istanze di contributo nonché le pratiche dei Comuni dovranno essere presentate e gestite esclusivamente mediante utilizzo del Sistema Informativo di Protezione Civile (S.I.P.C.).**
3. I manuali utente relativi alla piattaforma S.I.P.C. sono reperibili nel sistema tra le notizie in evidenza al seguente link:
<https://sipc.regione.sardegna.it/app-1/news/details/63299b581d0e36621383b0e6>
4. Eventuali istanze e/o documentazioni presentate al di fuori del sistema S.I.P.C. non verranno considerate ai fini del procedimento in argomento.

5.2 AVVISO DEL COMUNE

1. I Comuni, con apposito provvedimento contenente altresì la nomina del Responsabile del procedimento, avviano tempestivamente il procedimento finalizzato alla presentazione delle domande da parte dei soggetti privati danneggiati.
2. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare immediata pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande e assicura la consultazione dei presenti indirizzi attuativi e della modulistica allegata presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità degli stessi si intende perfezionata con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).
3. Per le finalità sopra indicate il Comune provvede, comunque, alla pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Avviso Pubblico di cui all'Allegato 4 dei presenti indirizzi attuativi.

5.3 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. I soggetti interessati utilizzano esclusivamente il Sistema Informativo di Protezione Civile (S.I.P.C.) e i relativi Moduli 1A - 1B - 1C per predisporre e inoltrare la domanda di contributo. **Laddove l'istanza di contributo sia presentata esclusivamente per l'immediato sostegno, con i già citati massimali pari rispettivamente ad euro 5.000 per il patrimonio abitativo e ad euro 20.000 per le imprese, è fatto obbligo ai richiedenti di esplicitarlo al momento della proposizione della stessa contrassegnando l'apposito riquadro.**
2. Fermo restando il rispetto delle condizioni esplicitate dal presente atto, i soggetti interessati depositano l'istanza di contributo, con le modalità di cui al punto precedente, **entro il termine di 30 giorni a**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

decorrere dalla data di trasmissione ai Comuni interessati dell'autorizzazione all'avvio del procedimento.

3. La domanda di contributo dovrà riferirsi al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato relativo ad abitazione di residenza (Modulo 1A) o alla sede legale/unità locale dell'attività economica e produttiva (Modulo 1C), ovvero, al Comune in cui il bene mobile registrato ha subito il danno (Modulo 1B).
4. **Si fa presente che la piattaforma S.I.P.C. non consentirà la trasmissione delle domande oltre la data di scadenza assegnata per la presentazione delle stesse.**
5. Nei casi in cui la domanda presentata entro il termine non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione o degli allegati previsti dai presenti indirizzi attuativi, il Comune dovrà richiederne l'integrazione in sede di istruttoria mediante il relativo passaggio tecnico presente in piattaforma (sezione "Domande dal cittadino" - "Gestione istanze" - "Richiedi integrazioni") e trasmette altresì una comunicazione PEC all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda.

A tal fine, ai sensi della Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, recante "*Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*", il Comune concede al richiedente il termine massimo di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione per procedere in merito, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile.

Di tale esito il Comune notizia l'interessato mediante specifica comunicazione trasmessa via PEC all'indirizzo indicato nella domanda, nonché effettuando il passaggio tecnico di "rigetto" della stessa in piattaforma S.I.P.C, a seguito del quale l'istanza passerà nello stato di "Domanda rigettata".

6. Per i danni all'abitazione di residenza di cui alle lett. a) e b) del paragrafo 8, la domanda di contributo è presentata dal proprietario utilizzando l'apposito **Modulo 1A** del S.I.P.C. sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio, nel quale **andranno allegati obbligatoriamente perizia (da redare sull'apposito Allegato 1-D dei presenti indirizzi) e relativi allegati, salvo quanto riportato al paragrafo 1 in relazione alle istanze di immediato sostegno.** Qualora l'Allegato 1-D non sia presente nella fase di inoltro della domanda e non venisse integrato a seguito della relativa richiesta da parte del Comune l'istanza è da considerarsi inammissibile.

In luogo del proprietario può presentare la domanda il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc., stipulato con regolare contratto di cui si dovranno citare gli estremi) il quale, in accordo con il medesimo, dovrà sostenere le spese di ripristino ovvero, nei casi di interventi già effettuati alla data della domanda, le abbia già integralmente sostenute. In tali casi alla domanda di contributo deve essere allegata obbligatoriamente anche la dichiarazione di rinuncia al contributo del proprietario di cui all'Allegato 2-A dei presenti indirizzi. Qualora tale dichiarazione non sia presente nella fase di inoltro della domanda e non venisse integrata a seguito della relativa richiesta da parte del Comune, l'istanza è da considerarsi inammissibile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Protezione Civile

Relativamente alle abitazioni di residenza in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata altresì la delega degli altri comproprietari da conferirsi mediante l'apposito Allegato 2-C dei presenti indirizzi. In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

7. Per i beni mobili (mobilia e/o elettrodomestici) distrutti o danneggiati di cui alla lett. d) del paragrafo 8, ubicati nei vani principali (soggiorno, cucina, camera da letto) di un'abitazione distrutta o danneggiata destinata alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo (usufruttuario/locatario/comodatario), la domanda è presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili utilizzando l'apposito **Modulo 1A** del S.I.P.C.

Nei casi in cui la domanda venga presentata dal terzo alla stessa deve essere obbligatoriamente allegata la dichiarazione del proprietario dell'abitazione di cui all'Allegato 2-A, con la quale quest'ultimo afferma che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprietà. Qualora tale dichiarazione non sia presente nella fase di inoltro della domanda o non venisse integrata a seguito della relativa richiesta da parte del Comune l'istanza è da considerarsi inammissibile.

8. Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale di cui alla lett. c) del paragrafo 8, nel quale vi sia almeno un'abitazione di residenza, la domanda è presentata dall'amministratore condominiale utilizzando l'apposito **Modulo 1A** del S.I.P.C. unitamente all'Allegato 2-B dei presenti indirizzi, al verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori e alla delibera di nomina dell'amministratore.

Qualora tale documentazione non sia presente nella fase di inoltro della domanda o non venisse integrata a seguito della relativa richiesta da parte del Comune l'istanza è da considerarsi inammissibile.

Nel caso in cui non sia stato nominato un amministratore di condominio, la domanda può essere presentata da un condomino, unitamente all'Allegato 2-B, su delega degli altri condomini che viene conferita utilizzando il modello di cui all'Allegato 2-D. In assenza della delega suddetta, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.

Nell'ambito di tale fattispecie rientrano anche i danni alle parti comuni di un edificio residenziale nel quale non vi sia almeno un'abitazione principale solo nell'eventualità in cui alla data dell'evento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

calamitoso vi fosse almeno un'unità immobiliare destinata all'esercizio di un'attività economica e produttiva.

Nei casi di ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, prima dell'erogazione dell'anticipazione del contributo, la domanda deve essere integrata con apposito titolo abilitativo edilizio, progetto e relativo quadro economico.

9. Per i beni mobili registrati (veicoli) danneggiati di cui ai paragrafi 9 e 9.1, destinati alle primarie necessità lavorative o familiari e **in regola con la copertura assicurativa obbligatoria (RCA) alla data dell'evento calamitoso e che, inoltre, siano stati rilevati da una Pubblica Autorità con apposito verbale**, la domanda di contributo è presentata dal proprietario utilizzando l'apposito **Modulo 1B** del S.I.P.C. sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio, alla quale si dovranno altresì allegare libretto di circolazione e certificato di proprietà del veicolo.

Nell'eventualità in cui tali beni mobili registrati siano di proprietà di un'attività economica e produttiva, l'istanza è da presentare sul **Modulo 1C** del S.I.P.C.

10. Per i danni alle attività economiche e produttive di cui al paragrafo 10 e seguenti, la domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante dell'attività utilizzando l'apposito **Modulo 1C** del S.I.P.C. sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio, nel quale **andranno allegati obbligatoriamente perizia (da redare sull'apposito Allegato 1-E dei presenti indirizzi) e relativi allegati, salvo quanto riportato al paragrafo 1 in relazione alle istanze di immediato sostegno**.

Qualora l'Allegato 1-E non sia presente nella fase di inoltro della domanda o non venisse integrato a seguito della relativa richiesta da parte del Comune l'istanza è da considerarsi inammissibile.

Per l'immobile in cui ha sede un'attività economica, in luogo del proprietario, può presentare la domanda il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc, stipulato con regolare contratto di cui si dovranno citare gli estremi) il quale, in accordo con il medesimo, dovrà sostenere le spese di ripristino ovvero, nei casi di interventi già effettuati alla data della domanda, le abbia già integralmente sostenute. In tali casi alla domanda di contributo deve essere allegata obbligatoriamente la dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario dell'immobile di cui all'Allegato 2-E dei presenti indirizzi. Qualora tale dichiarazione non sia presente nella fase di inoltro della domanda o non venisse integrata a seguito della relativa richiesta da parte del Comune l'istanza è da considerarsi inammissibile.

Relativamente agli immobili in comproprietà in cui si esercita un'attività economica, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario, deve essere allegata altresì la delega degli altri comproprietari da conferirsi mediante l'apposito modello di cui all'Allegato 2-C dei presenti indirizzi. In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

11. Nell'eventualità in cui un'attività economica e produttiva abbia subito dei danni a beni ubicati in Comuni differenti (es. sede legale nel Comune X, unità locale nel Comune Y, bene mobile registrato in transito nel Comune Z) dovranno essere presentate diverse domande di contributo in relazione ai Comuni di competenza per bene danneggiato, per quanto disposto al punto 3 del presente paragrafo.
12. **Per l'espletamento delle attività sopra indicate, ad esclusione di quelle indicate nel punto 9 del presente paragrafo, finalizzate alla presentazione dell'istanza tramite il S.I.P.C., è facoltà dei soggetti interessati avvalersi di professionisti iscritti in albi o collegi appositamente incaricati. In tali casi, alla domanda di contributo dovrà essere allegato il mandato professionale sottoscritto dalle parti.**
13. I professionisti incaricati possono presentare le domande nell'interesse di più soggetti danneggiati, fermo restando l'obbligo di deposito del mandato professionale e dell'osservanza delle forme e delle condizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche intervenute.

5.4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E TRASMISSIONE PRATICA DEL COMUNE

1. Il Comune, terminate le verifiche sulla completezza e conformità delle domande di contributo e della documentazione alle stesse allegata anche a seguito di eventuali richieste di integrazione di cui al punto 5 del paragrafo 5.3, provvede ad approvarle o a rigettarle tramite l'apposito passaggio tecnico sul S.I.P.C. nella sezione "Domande dal Cittadino" - "Gestione istanze" - "Approva istanza/Rigetta istanza", a seguito del quale tali istanze passeranno nello stato "Domanda approvata" ovvero "Domanda Rigettata".
Effettuando il passaggio tecnico di cui sopra, il sistema permetterà al Comune di trascrivere una breve descrizione in merito:
 - a) in caso di "Domanda approvata", il Comune dovrà indicare relativamente al compunto metrico estimativo e alla perizia quali interventi sono stati ammessi a contributo e, eventualmente, quali risultano essere inammissibili;
 - b) in caso di "Domanda rigettata", il Comune dovrà indicare la motivazione di tale rigetto.
2. Per ciascuna delle domande approvate il Comune dovrà assegnare l'importo del contributo ammissibile per bene danneggiato, da determinare con le percentuali previste ai paragrafi successivi, tramite la sezione "Domande dal cittadino" - "Definizione importi".
3. **Il Comune, spirato il termine per la presentazione delle istanze, avrà a disposizione i successivi 30 giorni per verificarle e approvarle/rigettarle ovvero richiedere le eventuali integrazioni e,**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

entro i 15 giorni successivi, dovrà concludere l'istruttoria e trasmettere la pratica tramite la piattaforma S.I.P.C., come di seguito indicato.

4. Il Comune dovrà trasmettere la propria pratica tramite la piattaforma S.I.P.C. accedendo alla sezione "Domande dal cittadino" – "Riepilogo e invio" – "invia pratica", nella quale verranno ricomprese esclusivamente le domande per le quali è stato effettuato il passaggio tecnico di approvazione, distinte per tipologia 1A, 1B e/o 1C.

Il sistema, prima della trasmissione della pratica, chiederà al Comune di allegare la determinazione dirigenziale di approvazione/rigetto delle domande istruite. In tale determinazione dovranno essere elencate:

- a) le istanze approvate con i relativi lavori ammessi e non ammessi, importi e calcoli effettuati;
- b) le istanze rigettate con la relativa motivazione.

Senza tali indicazioni la Determina, e conseguentemente la pratica, non verrà considerata valida ai fini del presente procedimento.

5.5 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE AI COMUNI

1. In seguito all'acquisizione delle pratiche dei Comuni sulla piattaforma S.I.P.C., la Direzione Generale della Protezione Civile esegue i controlli in loco a campione relativamente alle istanze pervenute.
2. La Direzione Generale della Protezione Civile effettua le opportune verifiche sulle pratiche ricevute dai Comuni e può richiedere le integrazioni delle stesse sulla piattaforma S.I.P.C. anche in relazione a specifiche istanze di contributo, nonché rettificare/revocare gli importi dei contributi ammessi dal Comune secondo i calcoli e i criteri previsti dai presenti indirizzi.
3. La Direzione Generale della Protezione Civile determina il parametro di ripartizione delle risorse sulla scorta delle pratiche ricevute da tutti i Comuni, delle verifiche condotte sulle stesse e della disponibilità di risorse nel competente capitolo di bilancio.
4. La Direzione Generale della Protezione Civile provvede agli adempimenti derivanti dalla concessione delle misure di aiuto previste dai Regolamenti europei in materia di aiuti di stato destinati alle attività economiche e produttive. In particolare, provvede:
 - a) alla creazione della misura di aiuto sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
 - b) ad inserire (abilitare) il referente registrazione aiuti indicato sul S.I.P.C. dall'Amministrazione comunale, sulla piattaforma RNA, il quale dovrà effettuare l'adempimento obbligatorio di registrazione dell'aiuto individuale per ogni singola impresa beneficiaria.
5. Definite le operazioni sopra indicate, la Direzione Generale della Protezione Civile assume i relativi provvedimenti di impegno e successivamente di liquidazione del contributo a favore dei Comuni, effettuando il relativo passaggio tecnico sulla piattaforma S.I.P.C., e provvedendo altresì a trasmettere



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

ai Comuni interessati la comunicazione di liquidazione dalla quale decorreranno i termini per l'esecuzione degli interventi (paragrafo 5.8) e la rendicontazione dei lavori di ripristino/sostituzione dei beni danneggiati a cura del beneficiario (paragrafo 5.9) cui farà seguito la presentazione del resoconto conclusivo da parte dell'amministrazione comunale (paragrafo 5.12).

6. Nella comunicazione di liquidazione a favore del Comune, la Direzione Generale della Protezione Civile indicherà:
 - a) l'importo erogato al Comune interessato;
 - b) il codice CAR della misura di aiuto di riferimento alla quale andranno associati gli aiuti individuali che il referente registrazione aiuti comunale provvederà a caricare nella piattaforma RNA (laddove vi siano istanze per attività economiche e produttive);
 - c) la data ultima per la trasmissione della rendicontazione finale da parte del Comune.
7. Per particolari esigenze di natura contabile potrà essere assunto l'impegno di spesa a favore dei Comuni, anche nelle more delle relative pratiche, sulla base di una ripartizione effettuata in riferimento alle istanze già pervenute dai privati ovvero ai danni stimati dalle singole Amministrazioni comunali, fatto salvo la successiva rimodulazione conseguente l'esito delle istruttorie dei Comuni.

5.6 IMPEGNO DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI RICHIEDENTI DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune, ricevuta la comunicazione di avvenuta liquidazione del contributo da parte della Direzione Generale della Protezione Civile, può procedere all'accertamento delle somme e ai successivi adempimenti amministrativi-contabili propedeutici all'impegno di spesa verso i destinatari del contributo.
2. Il Comune verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio rese dagli interessati anche attraverso controlli in loco in misura non inferiore al 20% delle domande ammesse a contributo. In ogni caso provvederà al controllo su un minimo di n. 10 istanze ammesse, se presenti, e dovrà dare comunicazione di tali esiti alla Direzione Generale della Protezione Civile tramite PEC.
3. Prima dell'assunzione dell'impegno a favore dei richiedenti il contributo, il Comune **procede agli adempimenti obbligatori in materia di Codice Unico di Progetto (C.U.P.)** ai sensi dell'art. 11 di cui alla Legge 16 gennaio n. 2003, n. 3, recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*. In particolare:
 - a) per il complesso degli interventi relativi ai danni al patrimonio abitativo privato di residenza (1A) e/o ai beni mobili registrati (1B) dovrà richiedere l'attivazione di un C.U.P. "cumulativo";
 - b) per il complesso degli interventi relativi ai danni alle attività economiche e produttive (1C) dovrà richiedere l'attivazione di un C.U.P. "master", il quale consente di associare i C.U.P. che dovranno essere attivati per ogni singola azienda ammessa a contributo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Protezione Civile

Inoltre, il Comune dovrà trasmettere le schede di tali CUP alla Direzione Generale della Protezione Civile tramite PEC e/o il caricamento delle stesse nella sezione “Pratiche inviate” - “Accedi agli atti” della piattaforma S.I.P.C., tenendo presente che la mancanza di tale adempimento comporterà la revoca del contributo.

4. Sempre prima dell’assunzione del provvedimento di impegno a favore dei richiedenti, ai fini del rispetto dei Regolamenti europei in materia di aiuti di stato, il Comune per ogni attività produttiva ammissibile a contributo dovrà richiedere sul portale RNA la “visura aiuti” ovvero, in applicazione del Regolamento de minimis, la “visura de minimis”.
5. Il Comune assume gli impegni di spesa verso i beneficiari del contributo e, nello stesso provvedimento di impegno, dovrà citare i CUP riferiti ad ogni singola istanza nonché le verifiche effettuate in relazione alle visure aiuti/de minimis.
6. In seguito all’assunzione del provvedimento di impegno, il Comune effettua altresì il passaggio tecnico della “Comunicazione di ammissione” sulla piattaforma S.I.P.C. nella sezione “Domande dal cittadino” - “Gestione istanze”, con il quale il sistema permetterà al Comune di comunicare:
 - a) gli interventi ammessi/non ammessi a contributo e il relativo importo (nel caso in cui si sia resa necessaria una rettifica relativamente a quanto comunicato in fase di approvazione dell’istanza);
 - b) l’importo di contributo assegnato;
 - c) le tempistiche per l’esecuzione degli interventi non ancora effettuati di cui al paragrafo 5.8;
 - d) le modalità e le tempistiche per la presentazione della rendicontazione degli interventi sul S.I.P.C. da parte dei cittadini di cui al paragrafo 5.9.

Inoltre, il Comune dovrà comunicare l’avvenuta assunzione del provvedimento di impegno e le su citate date di scadenza anche tramite PEC all’indirizzo indicato nella domanda di contributo.

5.7 CONCESSIONE ANTICIPAZIONE

1. I soggetti beneficiari del contributo realizzano gli interventi ammessi e sostengono le relative spese, fatti salvi i casi di anticipazione del contributo.
2. Le richieste di anticipazione del contributo sono valutate dai singoli Comuni in quanto responsabili delle risorse assegnate e, pertanto, resta nella loro facoltà subordinare l’erogazione dell’anticipo ad eventuali prestazioni di garanzia da parte del soggetto richiedente.
3. In caso di richiesta di anticipazione del contributo il Comune, salvo l’esito negativo delle verifiche di cui ai punti 2 e 3 del paragrafo 5.11, assume i relativi provvedimenti di liquidazione dell’anticipazione nella misura massima del 50% dell’importo di contributo ammesso.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

5.8 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Dalla data della comunicazione di avvenuta liquidazione del contributo a favore del Comune da parte della Direzione Generale della Protezione Civile decorrono i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi:
 - a) 30 mesi per gli interventi di ricostruzione dell'abitazione di residenza distrutta e relativi beni mobili;
 - b) 18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati relativi al patrimonio abitativo di residenza nonché dei beni mobili ivi ubicati;
 - c) 18 mesi per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati relativi alle attività economiche e produttive;
 - d) 12 mesi per gli interventi di ripristino/riacquisto dei beni mobili registrati danneggiati relativi ai privati cittadini;
 - e) 12 mesi per gli interventi di ripristino/riacquisto dei beni danneggiati relativi alle attività produttive di cui al punto 3 del paragrafo 10.1.
2. Prima dello scadere dei termini sopra indicati, su istanza motivata dei beneficiari ammessi da presentare all'Amministrazione comunale, è possibile richiederne la proroga che verrà concessa con apposito provvedimento del responsabile del procedimento del Comune interessato, il quale dovrà essere trasmesso tempestivamente alla Direzione Generale della Protezione Civile, che ne effettuerà il monitoraggio e le verifiche di competenza, tramite PEC e/o caricamento di tale provvedimento nella sezione "Pratiche inviate" – "Accedi agli atti".
3. L'eventuale proroga di cui al punto 2 del presente paragrafo non potrà essere superiore alla metà del termine originariamente previsto.
4. I soggetti ammessi al contributo devono depositare il rendiconto nella piattaforma S.I.P.C. tramite la sezione "Le mie domande" - "Rendicontazione" entro i 30 giorni successivi al completamento degli interventi eseguiti.
5. Il mancato rispetto delle suddette tempistiche comporterà la revoca del contributo.

5.9 RENDICONTAZIONE DEI BENEFICIARI

1. Nel caso di interventi già effettuati alla data della domanda, il Comune, nella "Comunicazione di ammissione" sul S.I.P.C. di cui al punto 6 del paragrafo 5.6, dovrà assegnare il termine massimo di 30 giorni a partire dalla comunicazione di liquidazione della Direzione Generale della Protezione Civile entro il quale il richiedente, tramite la sezione "Le mie domande" - "Rendicontazione" sul S.I.P.C., dovrà depositare i seguenti documenti:
 - a) nel caso delle abitazioni di residenza (1A):



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Protezione Civile

- fatture di spesa comprovanti i lavori eseguiti (non a corpo), comprensive di quietanze e intestate al richiedente il contributo (ovvero ai comproprietari che hanno conferito l'apposita delega di cui all'Allegato 2-C) o ad un altro componente del nucleo familiare;
 - documentazione fotografica post-intervento;
 - estremi degli atti o provvedimenti (es. comunicazione, SCIA) inoltrati o rilasciati in relazione ai lavori dichiarati;
 - documentazione di operatori specializzati per lo smaltimento dei beni mobili dismessi conferiti a discarica autorizzata;
- b) nel caso di beni mobili registrati (1B):
- fatture di spesa comprovanti i lavori eseguiti (non a corpo), comprensive di quietanza, con indicazione della targa del veicolo e intestate al proprietario o ad un altro componente del nucleo familiare;
 - eventuale certificato di rottamazione del bene;
- c) nel caso di attività economiche e produttive (1C):
- fatture di spesa comprovanti i lavori eseguiti (non a corpo), comprensive di quietanze e intestate all'impresa richiedente il contributo;
 - documentazione fotografica post-intervento;
 - estremi degli atti o provvedimenti (es. comunicazione, SCIA) inoltrati o rilasciati in relazione ai lavori dichiarati;
 - documentazione di operatori specializzati per lo smaltimento/rottamazione dei beni dismessi conferiti a discarica autorizzata.

Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammessi a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore rispetto a quello indicato nella perizia o nel quadro economico di progetto, il contributo andrà calcolato sull'importo della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

2. Nel caso di interventi non ancora eseguiti o non ancora conclusi alla data della domanda il Comune, nella "Comunicazione di ammissione" sul S.I.P.C. di cui al punto 6 del paragrafo 5.6, al fine di assegnare la data di scadenza per la presentazione del rendiconto da parte del beneficiario, dovrà tener conto delle tempistiche di cui al punto 1 del paragrafo 5.8 per il completamento degli interventi nonché degli ulteriori 30 giorni, di cui al punto 4 dello stesso paragrafo 5.8, che i richiedenti hanno a disposizione per trasmettere tale documentazione.

Entro suddetti termini, il beneficiario dovrà depositare gli stessi documenti indicati al punto 1 del presente paragrafo tramite la sezione "Le mie domande" - "Rendicontazione" sul S.I.P.C. mentre, entro il termine massimo di 30 giorni dalla trasmissione della "Comunicazione di ammissione" sul S.I.P.C.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

di cui al punto 6 del paragrafo 5.6, i beneficiari dovranno informare il Comune sulla data presunta di inizio e fine lavori la cui durata non potrà comunque essere superiore ai termini previsti al paragrafo 5.8.

3. Prima dello scadere dei termini di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo, su istanza motivata dei richiedenti da presentare al Comune, è possibile richiederne la proroga che verrà concessa con apposito provvedimento del responsabile del procedimento del Comune interessato, il quale dovrà essere trasmesso tempestivamente alla Direzione Generale della Protezione Civile, che verificherà la sussistenza dei presupposti e ne effettuerà il monitoraggio, tramite PEC e/o caricamento di tale provvedimento nella sezione “Pratiche inviate” – “Accedi agli atti”.
4. L’eventuale proroga di cui al punto 3 del presente paragrafo è ordinariamente pari a 30 giorni.
5. Per poter beneficiare dell’intero importo di contributo assegnato, la documentazione della spesa sostenuta dal richiedente dovrà riguardare tutti gli interventi ammessi a contributo previsti dalla perizia redatta dal tecnico e relativo computo metrico estimativo allegati all’istanza ovvero dai preventivi per la sostituzione/riparazione dei beni distrutti o danneggiati compresi i beni mobili registrati.
6. **Ad ogni modo, l’importo del contributo sarà rideterminato dal Comune, con le aliquote previste nei paragrafi successivi, all’atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta dal beneficiario ove questa risultasse di importo inferiore rispetto ai lavori ammessi e quantificati nella perizia e relativo computo metrico estimativo allegati all’istanza ovvero all’importo ammesso per la sostituzione/riparazione dei beni distrutti o danneggiati compresi i beni mobili registrati, salvo quanto previsto al paragrafo 6 in relazione alla decadenza del contributo.**

Esempio di rideterminazione del contributo:

- stima danni ammessi a contributo riportata in perizia: 100.000 euro (incluse le spese per prestazioni tecniche)
 - contributo assegnato in sede di domanda: 80.000 euro pari all’80% (o 50.000 euro pari al 50% a seconda dei casi)
 - spese sostenute per il ripristino di tutti i danni ammessi a contributo: 90.000 euro
 - contributo rideterminato: 72.000 euro pari all’80% (o 45.000 euro pari al 50% a seconda dei casi) della spesa sostenuta
7. Qualora il beneficiario abbia sostenuto una spesa maggiore rispetto a quella dei lavori ammessi a contributo, l’eventuale differenza resterà a carico dello stesso.
 8. **Il Comune non verifica la congruità delle spese di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente paragrafo sull’ammontare sostenuto ma sui singoli interventi ammessi e rendicontati. Pertanto, il richiedente non potrà beneficiare del totale contributo ammesso laddove in relazione ad uno**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

specifico intervento sostenga una spesa inferiore rispetto alla quantificazione risultante dalla perizia e dal computo metrico estimativo anche se la spesa totale risulterà maggiore rispetto a quella degli interventi ammessi.

Esempio di rideterminazione del contributo:

- stima totale interventi ammessi a contributo riportati in perizia e nel computo metrico estimativo: 100.000 euro (incluse le spese per prestazioni tecniche)
- intervento n. 1: 35.000 euro
- intervento n. 2: 65.000 euro
- contributo assegnato in sede di domanda: 80.000 euro pari all'80% (o 50.000 euro pari al 50% a seconda dei casi)
- spese totali sostenute per il ripristino di tutti i danni ammessi a contributo: 100.000 euro di cui 40.000 euro per l'intervento 1 e 60.000 euro per l'intervento 2
- contributo rideterminato: $(35.000 + 60.000) \times 80\%$ (o 50% a seconda dei casi) = 76.000

5.10 INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI DA ALTRO ENTE PUBBLICO

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti (o da corrispondersi, tra cui i contributi di immediato sostegno di cui all'emergenza nazionale) per i medesimi danni ammessi a contributo, il richiedente dovrà allegare alla propria domanda la copia della documentazione attestante tale indennizzo/contributo deliberato e non ancora percepito ovvero sia la copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo nonché il titolo in base al quale tale indennizzo/contributo è stato già corrisposto da parte di altro ente pubblico.
2. La documentazione attestante l'effettiva ricezione dell'indennizzo o del contributo, qualora relativa a indennizzi o contributi successivamente percepiti e quindi non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere trasmessa al Comune entro il termine previsto di 10 giorni dalla data della relativa erogazione.
3. In tali casi, l'importo del contributo è concesso fino alla concorrenza dell'importo della spesa ammessa.

Esempio A:

- stima danni ammessi a contributo riportata in perizia: 100.000 euro (incluse le spese per prestazioni tecniche)
- contributo assegnato: 80.000 euro pari all'80% (o 50.000 euro pari al 50% a seconda dei casi)
- indennizzo assicurativo: 15.000 euro
- contributo rideterminato: 80.000 euro (non ricalcolato in quanto la somma del contributo assegnato più il risarcimento conseguito non è superiore all'importo dei danni stimati).

Esempio B:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

- stima danni ammessi a contributo riportata in perizia: 100.000 euro (includere le spese per prestazioni tecniche)
 - contributo assegnato: 80.000 euro pari all'80% (o 50.000 euro pari al 50% a seconda dei casi)
 - indennizzo assicurativo: 40.000 euro
 - contributo rideterminato: 60.000 euro (ricalcolato in quanto la somma del contributo assegnato più il risarcimento assicurativo è maggiore alla stima dei danni).
4. In alternativa alla predetta documentazione, nella domanda per l'accesso al contributo sul S.I.P.C. il richiedente dovrà dichiarare il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.
 5. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

5.11 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI RICHIEDENTI DA PARTE DEL COMUNE

1. Relativamente alle rendicontazioni trasmesse sul S.I.P.C. dai beneficiari, il Comune effettua il controllo sulla completezza della documentazione di cui al punto 1 del paragrafo 5.9 nonché le verifiche di cui ai punti 5, 6 e 7 e 8 dello stesso paragrafo 5.9, anche attraverso controlli in loco.
2. Prima della liquidazione, anche in relazione ad un'eventuale anticipazione di cui al paragrafo 5.7, il Comune dovrà rinnovare la verifica sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui trattasi, nonché eseguire le verifiche previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici (fatta salva la durata della validità delle certificazioni di cui siano già in possesso ad esempio DURC, documentazione antimafia, etc.).
3. In particolare, il Comune dovrà verificare che:
 - a) gli aiuti alle attività produttive beneficiarie siano concessi nel rispetto degli obblighi di interrogazione e registrazione previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato e, pertanto, dovrà richiedere nuovamente sulla piattaforma RNA le singole visure aiuti/de minimis prima di procedere altresì al caricamento degli aiuti individuali nella stessa piattaforma;
 - b) le imprese beneficiarie non rientrino tra coloro che essendo oggetto di ordine di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo o incompatibile dalla Commissione Europea non abbiano assolto all'obbligo di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, compresi interessi di recupero (visura Deggendorf da richiedere sempre sulla piattaforma RNA);
 - c) le imprese beneficiarie del contributo siano in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti e adempimenti assistenziali, previdenziali e assicurativi nei confronti degli Enti preposti (acquisire il DURC nelle ipotesi previste);
 - d) le imprese beneficiarie non siano destinatarie delle misure di divieto, sospensione o decadenza ex art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, acquisendo la documentazione antimafia nelle ipotesi e secondo le modalità previste nella citata normativa;

- e) le imprese beneficiarie non siano sottoposte a una delle procedure previste dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante “*Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*” e del D.lgs. del 17 giugno 2022, n. 83, recante “*Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*” (è requisito autocertificato nella domanda di partecipazione);
 - f) le imprese beneficiarie siano in possesso della polizza catastrofale obbligatoria secondo quanto previsto al punto 5 del paragrafo 10.3.
4. Il Comune, terminate positivamente le verifiche, prima della liquidazione dei contributi procede alla registrazione degli aiuti individuali concessi alle attività produttive sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), i quali andranno associati alla misura di aiuto creata dalla Direzione Generale della Protezione Civile che indicherà il relativo codice CAR nella comunicazione della liquidazione a favore dell’Amministrazione comunale.
 5. Terminati tutti i controlli ed effettuati tutti gli adempimenti previsti dal presente atto, il Comune procede alla liquidazione del contributo spettante ai singoli beneficiari e, nello stesso provvedimento di liquidazione, dovrà citare i CUP riferiti ad ogni singola istanza, i codici delle verifiche effettuate in relazione alle visure nonché i codici di registrazione degli aiuti individuali nei portali di competenza.
 6. In seguito all’assunzione del provvedimento di liquidazione, il Comune effettua altresì il relativo passaggio tecnico sulla piattaforma S.I.P.C. nella sezione “Domande dal cittadino” - “Gestione istanze” - “liquidazione” - “Modifica provvedimenti di liquidazione” – “nuova liquidazione”.
 7. Effettuato sulla piattaforma S.I.P.C. il passaggio tecnico di liquidazione a favore del beneficiario, il Comune dovrà altresì concludere il procedimento tramite la sezione “Domande dal cittadino” – “Importi finali e conclusione” – “Concludi procedimento”.
 8. In seguito dei passaggi di cui ai punti 6 e 7 del presente paragrafo il Comune, inoltre, dovrà trasmettere una comunicazione PEC all’indirizzo presente nella domanda con la quale informerà il beneficiario della conclusione del procedimento indicando l’importo definitivo del contributo riconosciuto.

5.12 RENDICONTAZIONE FINALE DEL COMUNE

1. Con riferimento ai termini previsti per la trasmissione della rendicontazione da parte dei beneficiari nel portale S.I.P.C. di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 5.9, **il Comune avrà a disposizione i successivi 30 giorni per procedere all’invio della propria rendicontazione finale** alla Direzione Generale della Protezione Civile tramite la sezione in piattaforma “Pratiche inviate” - “Invia rendicontazione” - “trasmetti schede di rendicontazione a Direzione Generale di Protezione Civile”. In tale sezione il sistema riporterà i prospetti riepilogativi 5A, 5B e 5C nei quali verranno indicate le istanze liquidate



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

con il relativo importo e le eventuali economie da restituire alla Direzione Generale della Protezione Civile.

2. Qualora vi siano più beneficiari, ciascuno con diverse tempistiche per la rendicontazione degli interventi in relazione alla tipologia dei beni danneggiati, il Comune farà riferimento a quella più remota per la trasmissione della rendicontazione finale e, in ogni caso, la data ultima per procedere in merito verrà comunicata dalla Direzione Generale della Protezione Civile nella comunicazione di liquidazione a favore del Comune di cui ai punti 6 e 7 del paragrafo 5.5.
3. Prima dello scadere dei termini sopra indicati, su istanza motivata del Comune da presentare alla Direzione Generale della Protezione Civile tramite nota formale via PEC, è possibile richiederne la proroga, non superiore a 3 mesi, che verrà concessa con apposita determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile.
4. **Si fa presente che il mancato rispetto delle tempistiche di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza dal contributo.**
5. Il Comune provvede tempestivamente alla restituzione delle eventuali risorse non utilizzate alla Direzione Generale della Protezione Civile.
6. I documenti di rendicontazione devono essere conservati dal Comune e resi disponibili per eventuali controlli da parte della Direzione Generale della Protezione Civile.

5.13 VERIFICHE E CONTROLLI FINALI

A conclusione del procedimento, il competente servizio della Direzione Generale della Protezione Civile:

- esegue i controlli relativi alla completezza della documentazione relativa alle domande di contributo e rendiconti dei Comuni pervenuti tramite il S.I.P.C.;
- archivia la documentazione di rendicontazione anche ai fini di eventuali richieste o controlli da parte degli organismi terzi di controllo;
- esegue controlli in loco a campione sulla base dei criteri adottati con apposito atto dalla Direzione Generale.

6. MOTIVI DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

1. Costituiscono causa di decadenza dal contributo:
 - a) l'utilizzo da parte dei richiedenti di modalità differenti rispetto alla piattaforma S.I.P.C. per il deposito della domanda di contributo o della documentazione, anche integrativa, richiesta dal Comune;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Protezione Civile

- b) la presentazione di documentazione, anche integrativa, non conforme o carente rispetto a quella prevista nel presente atto ovvero la mancanza dei requisiti necessari di cui ai paragrafi successivi;
 - c) la mancata o l'ingiustificato ritardo nella presentazione della documentazione richiesta dal Comune;
 - d) l'ingiustificato ritardo nella conclusione dei lavori rispetto alla data dichiarata dal richiedente;
 - e) il mancato o l'ingiustificato ritardo nella presentazione del rendiconto sul S.I.P.C. da parte dei richiedenti nei termini previsti al paragrafo 5.9;
 - f) l'ingiustificata riduzione dell'importo degli interventi rispetto a quello indicato in sede di istanza;
 - g) l'esito negativo dei sopralluoghi effettuati dal Comune o dalla Direzione Generale della Protezione Civile;
 - h) il mancato o l'ingiustificato ritardo nella presentazione della pratica o del rendiconto finale sulla piattaforma S.I.P.C. da parte del Comune nei termini previsti ai paragrafi 5.4 e 5.12;
 - i) i mancati adempimenti obbligatori in materia di CUP e RNA da parte del Comune in seguito alla trasmissione della rendicontazione finale tramite S.I.P.C. alla Direzione Generale della Protezione Civile;
 - l) verifica con esito negativo dei controlli previsti dal paragrafo 5.13.
2. In caso di decadenza dal contributo il beneficiario sarà obbligato alla restituzione al Comune dell'eventuale anticipazione/liquidazione ricevuta.
3. Le economie derivanti dalla decadenza da parte di uno o più beneficiari e di quelle provenienti da eventuali quote non assegnate (eccedenze derivanti dalla concomitanza di ulteriori contributi o risarcimenti assicurativi) dovranno essere restituite tempestivamente alla Direzione Generale della Protezione Civile.

7. BENI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO E RELATIVE FINALITÀ

I contributi previsti dal presente atto sono concessi a fondo perduto, nei limiti ed entro i massimali di seguito indicati, e sono destinati:

- a) ai soggetti privati, a parziale ristoro delle spese connesse al ripristino dei danni subiti dall'abitazione principale di residenza e a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, presenti all'interno dei vani principali (soggiorno, cucina, camera da letto) dell'abitazione principale danneggiata;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

- b) ai soggetti privati, a parziale ristoro delle spese sostenute per il ripristino o sostituzione dei beni mobili registrati regolarmente assicurati e destinati alle prime necessità di vita lavorativa e familiare;
- c) ai titolari di attività economiche e produttive a parziale ristoro dei danni subiti agli immobili nei quali si svolge l'attività, ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività, agli impianti, attrezzature e macchinari, alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti nonché ai beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

Per quanto non indicato nella presente elencazione si rimanda al contenuto dei successivi paragrafi.

8. PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO: BENI AMMISSIBILI E FINALITÀ

Relativamente all'abitazione principale nella quale il proprietario è residente ovvero vi risiede un soggetto terzo diverso dal proprietario, gli interventi devono essere finalizzati a:

- a) ricostruire in sito le abitazioni distrutte;
- b) ripristinare le abitazioni danneggiate;
- c) ripristinare le parti comuni danneggiate di edifici residenziali nei quali vi sia almeno un'abitazione di residenza ovvero un'unità immobiliare destinata all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
- d) sostituzione o ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati presenti all'interno dei vani principali (soggiorno, cucina, camera da letto) dell'abitazione danneggiata.

8.1 PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO: CRITERI AMMISSIBILITÀ, TIPOLOGIE DI DANNI E MASSIMALI

1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul valore risultante dalla perizia asseverata di cui all'Allegato 1-D dei presenti indirizzi e relativo computo metrico estimativo.
2. Per le abitazioni distrutte e per quelle danneggiate i contributi sono concessi limitatamente alle spese sostenute per i danni occorsi a:
 - a) strutture portanti;
 - b) impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati LAN, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
 - c) finiture interne ed esterne: intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

- generale (ivi incluse le spese per la rimozione di acqua, fango e detriti presenti all'interno dell'abitazione);
- d) serramenti interni ed esterni.
3. È ammessa la domanda di contributo per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale nel quale vi sia almeno un'abitazione di residenza ovvero un'unità immobiliare destinata all'esercizio di un'attività economica e produttiva e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia, tenendo presente che le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia e nel computo metrico estimativo allegato.
4. Massimali per beni immobili:
- a) per i danni subiti all'unità immobiliare destinata - incluse spese per prestazioni tecniche di cui alla seguente lettera c) - alla data dell'evento calamitoso ad abitazione di residenza, il limite massimo del contributo concedibile è di 150.000 euro e le percentuali da applicare all'importo degli interventi ammessi per la determinazione del contributo, sono le seguenti:
- fino all'80% nel caso di abitazione principale del proprietario;
 - fino al 50% nel caso di abitazione principale di un soggetto diverso dal proprietario;
 - fino al 80% per le sole parti comuni di un edificio residenziale qualora nel suddetto risulti almeno un'abitazione principale di un proprietario;
 - fino al 50% per le sole parti comuni di un edificio residenziale qualora nel suddetto risulti almeno un'abitazione principale di un soggetto diverso dal proprietario;
 - fino al 50% per le sole parti comuni di un edificio residenziale qualora nel suddetto risultino unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
- b) nel caso di abitazione distrutta da ricostruire in sito è concesso un contributo da determinarsi applicando le seguenti percentuali:
- fino all'80% e comunque nel limite massimo di 187.500 euro per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario;
 - fino al 50% e comunque nel limite massimo di 150.000 euro per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale di un soggetto diverso dal proprietario;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

- per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire è, inoltre, concesso un ulteriore contributo fino a 10.000 euro;
- c) per le prestazioni tecniche relative ai lavori di ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati (presentazione istanza sul S.I.P.C., progettazione, direzione lavori, perizia asseverata e relativi allegati, verifica di conformità, collaudo statico, ecc.) la relativa spesa, comprensiva altresì degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo dei lavori ammessi a contributo al netto dell'aliquota IVA di legge, fermi restando i massimali sopra indicati.

Esempio A:

- stima danni ammessi a contributo riportata in perizia 122.000 euro (100.000 euro al netto dell'iva al 22%)
- costo perizia: 5.000 euro (comprensivo di IVA e cassa professionale)
- contributo spettante: 101.600 euro (80% della somma della stima danni e costo perizia)
ovvero
- contributo spettante: 63.500 euro (50% della somma della stima danni e costo perizia)

Esempio B:

- stima danni ammessi a contributo riportata in perizia 122.000 euro (100.000 euro al netto dell'iva al 22%),
- costo perizia: 20.000 euro (comprensivo di IVA e cassa professionale)
- contributo spettante: 105.600 euro (80% della somma della stima danni e costo perizia nel limite del 10% dell'importo netto dei lavori)
ovvero
- contributo spettante: 66.000 euro (50% della somma della stima danni e costo perizia nel limite del 10% dell'importo netto dei lavori)

5. I massimali indicati alla lettera b) si applicano sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo;
6. Ai sensi e per gli effetti del presente documento per abitazione principale si intende quella in cui alla data dell'evento calamitoso il proprietario o un terzo aveva stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del Codice civile;
7. Beni mobili all'interno degli immobili dei privati:

Limitatamente alle unità immobiliari distrutte o danneggiate destinate alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo è concesso un contributo, a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili (es. elettrodomestici e mobilia) distrutti o



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

danneggiati ivi presenti determinato nella misura non superiore ai 2.000 euro per ciascun vano principale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di 10.000 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: soggiorno, cucina e camera da letto.

8.2 PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO: DANNI ESCLUSI DAL CONTRIBUTO

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) agli immobili, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; per tali immobili trova applicazione la procedura per le attività economiche e produttive. Rientrano, invece, nell'ambito applicativo del presente procedimento i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
- b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione, ovvero non sono direttamente funzionali all'accesso della stessa, nonché alle aree e fondi esterni al fabbricato (giardino, cortile, ecc.) non direttamente funzionali all'accesso;
- c) all'immobile i cui documenti catastali (visura e planimetria) non siano aggiornati rispetto alla situazione attuale, come risultante dall'istanza di contributo, ovvero non sia stata presentata domanda di variazione catastale prima della liquidazione finale del contributo da parte del Comune;
- d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/20014;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto; gli immobili accatastrati in categorie differenti rispetto al reale utilizzo, dovranno essere ricondotti alla categoria corretta ai fini dell'ammissibilità al contributo;
- f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti, ad eccezione di quelli per i quali, alla stessa data, erano in corso lavori corredati dai necessari titoli abilitativi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Protezione Civile

8.3 PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO: PERIZIA ASSEVERATA

1. Alla domanda di contributo è obbligatoriamente allegata una perizia sottoscritta ed asseverata da un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio da redigersi utilizzando l'Allegato 1-D dei presenti indirizzi, salvo i casi di domanda presentata esclusivamente per i contributi di immediato sostegno di cui al paragrafo 1 dei presenti indirizzi.
2. Ai fini della validità del modello di perizia 1-D, quest'ultimo non potrà essere modificato e dovrà essere integralmente compilato in ogni sua parte nonché comprensivo di tutti i propri allegati.
3. Il tecnico incaricato può essere lo stesso proprietario/comproprietario dell'immobile anche in considerazione del fatto che nel contributo è ricompreso il compenso professionale.
4. Per le abitazioni e le parti comuni di un edificio residenziale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento calamitoso;
 - b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale);
 - c) attestare che l'immobile danneggiato è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge, ovvero che alla data dell'evento calamitoso i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 34-bis "*Tolleranze costruttive*" del D.P.R. n. 380/2001;
 - d) accertare se l'abitazione si sviluppa su più piani, se ubicata in un condominio in quale piano è collocata, se i danni riguardano l'unità principale (abitazione) e/o l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage) del fabbricato, specificando se la pertinenza consiste in una distinta unità strutturale rispetto a quella in cui è ubicata l'abitazione. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza dell'unità abitativa sia censita al N.C.E.U. con un proprio mappale e/o subalterno dovrà essere indicato anche quest'ultimo;
 - e) descrivere i danni all'abitazione o alle parti comuni di un edificio residenziale e specificare quali tra gli elementi strutturali e di finitura, impianti e serramenti, di cui all'elenco del punto 2 del paragrafo 8.1, sono stati danneggiati, indicando altresì le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
 - f) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lett. d), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

- g) distinguere i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui all'elenco del punto 2 del paragrafo 8.1 e, pertanto, non ammissibili a contributo;
- h) distinguere i costi per gli adeguamenti obbligatori per legge ammissibili a contributo dalle eventuali migliorie che sono a carico del titolare del contributo;
- i) produrre planimetria e visura catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.
- l) in caso di danni ai beni mobili, produrre un elenco degli stessi con descrizione del bene danneggiato, il vano in cui si trovava, il tipo intervento (riparazione o sostituzione) ed il valore di tale bene alla data dell'evento.

8.4 PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO: TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

1. Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, ne trasferisca la proprietà decade dal contributo, fatti salvi i casi previsti ai successivi punti a), b):
 - a) trasferimento a terzi della nuda proprietà dell'abitazione danneggiata e contestuale riserva di usufrutto sulla stessa;
 - b) trasferimento della proprietà a favore della persona già residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del Codice civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.
2. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi già iniziati, il contributo è riconosciuto agli eredi o agli aventi diritto entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al defunto e sarà ricalcolato sulla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso.

9. BENI MOBILI REGISTRATI DI PROPRIETÀ DEI PRIVATI: BENI AMMISSIBILI E FINALITÀ

1. I contributi sono finalizzati all'assegnazione di parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, adibiti direttamente ed esclusivamente alle primarie necessità della vita lavorativa e familiare e in regola con la copertura assicurativa obbligatoria (RCA) alla data dell'evento calamitoso, la cui documentazione dovrà essere allegata all'istanza.
2. Inoltre, i danni subiti al bene mobile registrato devono essere rilevati e attestati da una pubblica autorità e alla domanda di contributo dovrà essere obbligatoriamente allegato il relativo verbale con



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

indicazione della targa e del proprietario del bene, nonché il certificato di proprietà e il libretto di circolazione.

3. Laddove l'istanza sia presentata per un bene mobile registrato rottamato o da rottamare, all'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione di perito meccanico o officina che certifichi che il mezzo non è ripristinabile.
4. Qualora il bene mobile registrato sia utilizzato quale bene strumentale, anche ad uso promiscuo, di un'attività di impresa o professionale l'istanza di contributo andrà presentata sul Modulo 1C relativo alle attività economiche e produttive di cui al paragrafo 10 e seguenti.

9.1 BENI MOBILI REGISTRATI DI PROPRIETÀ DEI PRIVATI: CRITERI AMMISSIBILITÀ, TIPOLOGIE DI DANNI, MASSIMALI

1. Per i danni occorsi ai beni mobili registrati, i contributi sono concessi come di seguito specificato:
 - a) in caso di danneggiamento il contributo è pari al minor valore tra il costo della riparazione e il valore medio di mercato del bene. Al fine di poter determinare il contributo in argomento è necessario allegare all'istanza un preventivo e/o una perizia che attesti il costo di riparazione necessario al ripristino del bene;
 - b) in caso di rottamazione e conseguente riacquisto, il contributo è pari al valore medio di mercato del bene rottamato, con un minimo riconosciuto di 4.000 euro. Alla domanda di contributo, oltre alla dichiarazione del perito meccanico o dell'officina di cui al punto 3 del paragrafo 9, deve essere allegata copia della certificazione di rottamazione del mezzo distrutto ovvero tale certificato deve essere presentato prima della liquidazione finale da parte del Comune;
 - c) il contributo non può superare l'importo massimo di 30.000 euro;
2. Il valore di mercato del bene mobile registrato è calcolato sulla scorta del listino ufficiale Eurotax Giallo vigente alla data dell'evento calamitoso.
3. Nel caso di beni immatricolati in date antecedenti l'ultima data di riferimento del listino ufficiale Eurotax Giallo la quotazione del bene verrà calcolata decurtando per ogni anno il decremento di valore indicato per gli ultimi 2 anni disponibili fino a una soglia minima di euro 1.000 euro.

Esempio:

- bene immatricolato nel 2009
- ultima annata di riferimento su Eurotax Giallo: 2010



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

- valore del bene di riferimento per l'annata 2011: euro 5.000
 - valore del bene di riferimento per l'annata 2010: euro 4.000
 - valore di mercato del bene: euro 3.000 (decurtato il decremento di valore tra il 2011 e il 2010)
4. Nel caso in cui il bene non sia quotato nel listino Eurotax Giallo si farà riferimento ad altri listini specializzati o, in mancanza di quotazione anche in tali listini, alle perizie conservative, il cui costo è posto a carico del richiedente di contributo.

10. ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE: BENI AMMISSIBILI E FINALITÀ

1. I contributi previsti dal presente atto sono concessi a fondo perduto, nei limiti ed entro i massimali di seguito indicati, e sono destinati a parziale ristoro dei danni subiti agli immobili nei quali si svolge l'attività, ovvero oggetto dell'attività esercitata, ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività, agli impianti, attrezzature e macchinari, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, nonché ai beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.
2. In particolare, gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli che alla data dell'evento calamitoso costituivano:
 - a) sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive. Per le finalità previste dal presente atto, per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economica e produttiva, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso. Tali immobili devono essere regolarmente registrati nel Registro Imprese come sede legale o come unità locale dell'attività economica e produttiva richiedente, ovvero dev'essere stata presentata la domanda di registrazione, alla data dell'istanza di contributo;
 - b) oggetto dell'attività, ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale). Più precisamente, deve trattarsi di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva.
3. L'immobile per il quale è possibile accedere al contributo è quello che, alla data dell'evento calamitoso, l'impresa possedeva a titolo di proprietà o altro diritto reale o personale di godimento (es.: usufrutto, comodato, affitto) stipulato con regolare contratto. Nell'ipotesi di possesso dell'immobile derivante da altro diritto reale o personale di godimento, la domanda potrà essere



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

presentata dall'impresa che dovrà sostenere le spese di ripristino ovvero, nei casi di interventi già effettuati alla data della domanda, le abbia già integralmente sostenute, in accordo con il proprietario che dovrà rilasciare apposita dichiarazione di rinuncia al contributo di cui all'Allegato 2-E dei presenti indirizzi.

4. Gli interventi devono essere finalizzati:
 - a) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
 - b) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari, attrezzature e beni mobili registrati danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
 - c) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo;
 - d) all'acquisto di scorte di merci, materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
 - e) al ristoro dei costi necessari per la produzione di merci, dei prodotti finiti risultati danneggiati o distrutti e non più commerciabili a seguito dell'evento calamitoso;
 - f) al ripristino dell'immobile distrutto e ricostruito o da ricostruire in sito.
5. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità e valore rispetto a quello dei beni distrutti o danneggiati.
6. Per tutto quello non indicato nella presente elencazione si rimanda al successivo paragrafo.

10.1 ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE: CRITERI AMMISSIBILITÀ, TIPOLOGIE DI DANNI E MASSIMALI

1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul valore (non comprensivo di iva in quanto detraibile e, se indetraibile, da autocertificare) risultante dalla perizia asseverata e dal relativo computo metrico estimativo.
2. I contributi sono finalizzati al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività economica e produttiva nonché dei relativi fabbricati strumentali con riferimento a:
 - a) strutture portanti;
 - b) impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati LAN, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Protezione Civile

- c) finiture interne ed esterne: intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
 - d) serramenti interni ed esterni.
3. I contributi sono, altresì, finalizzati al ripristino dei macchinari, delle attrezzature, dei beni mobili registrati oggetto e/o strumentali all'esercizio dell'attività economica e produttiva, risultati danneggiati a seguito dell'evento calamitoso, nonché all'acquisto di merci, di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, ivi compresi i beni presenti in cantieri di lavoro esterni ai locali sede dell'attività economica e produttiva.
 4. La valutazione dei danni ai beni mobili strumentali all'attività, da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione. In caso di sostituzione del bene, la percentuale fino all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso.
 5. Per i danni rilevati da una pubblica autorità occorsi ai beni mobili registrati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva, i contributi sono determinati sulla base delle stesse modalità indicate al paragrafo 9.1.
 6. I contributi di cui al punto 2 del presente paragrafo sono riconosciuti anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo e nella perizia. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia e nel computo metrico estimativo.
 7. Massimali:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Protezione Civile

- a) Per i danni subiti dalle attività economiche e produttive il limite massimo del contributo concedibile è di euro 450.000 ovvero euro 300.000, in caso di applicazione degli aiuti concessi in regime de minimis, al quale devono essere applicate le seguenti percentuali:
- fino al 50% per gli interventi finalizzati al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività calcolato sul valore di perizia e del relativo computo metrico estimativo; in tale fattispecie rientrano anche le spese connesse alle prestazioni tecniche di cui alla successiva lett. b);
 - fino all'80% dell'importo indicato nella perizia per gli interventi finalizzati al ripristino o sostituzione dei macchinari, attrezzature, beni mobili;
 - fino all'80% dell'importo indicato nella perizia per gli interventi finalizzati al ripristino o sostituzione dei beni mobili registrati, tenendo presente che tale importo andrà determinato sulla base di quanto disposto al paragrafo 9.1;
 - fino all'80% dell'importo indicato nella perizia per l'acquisto di scorte di materie prime e, semilavorati danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
 - fino all'80% dell'importo indicato nella perizia quale costo necessario per la realizzazione o il riacquisto dei prodotti finiti rimasti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili e commerciabili a seguito dell'evento calamitoso;
 - fino al 50% calcolato sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo nei casi di ricostruzione nel medesimo sito di immobili distrutti.
- b) Per le prestazioni tecniche relative ai lavori di ripristino dei beni danneggiati (presentazione istanza, progettazione, direzione lavori, perizia asseverata, verifica di conformità, collaudo statico, ...) la relativa spesa, comprensiva altresì degli oneri riflessi (cassa previdenziale) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo dei lavori ammessi a contributo al netto dell'aliquota IVA di legge per i danni all'immobile e alle scorte e/o attrezzature. Si fa presente che tale contributo è ricompreso all'interno del contributo massimo rideterminato sulla base delle percentuali previste dal presente provvedimento in relazione alle tipologie dei beni danneggiati.
- Laddove le spese per le prestazioni tecniche non superino il massimale di cui sopra andranno considerate spese per l'immobile fino al raggiungimento del 10% degli interventi ammessi per l'immobile al netto dell'iva e per l'eventuale parte rimanente ricadranno sui lavori relativi alle attrezzature e/o scorte.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

Esempio A:

- stima danni ammessi a contributo riportata in perizia 122.000 euro (100.000 euro al netto dell'iva al 22%)
- intervento 1 (immobile): 97.600 euro (80.000 euro al netto dell'iva al 22%)
- intervento 2 (attrezzature/scorte): 24.400 euro (20.000 euro al netto dell'iva al 22%)
- costo perizia: 9.000 euro (comprensivo di cassa professionale)
- contributo spettante: $(80.000 + 8.000) \times 50\% + (20.000 + 1.000) \times 80\% = 60.800$ euro

Esempio B:

- stima danni ammessi a contributo riportata in perizia 122.000 euro (100.000 euro al netto dell'iva al 22%)
- intervento 1 (immobile): 97.600 euro (80.000 euro al netto dell'iva al 22%)
- intervento 2 (attrezzature/scorte): 24.400 euro (20.000 euro al netto dell'iva al 22%)
- costo perizia: 20.000 euro (comprensivo di cassa professionale)
- contributo spettante: $(80.000 + 8.000) \times 50\% + (20.000 + 2.000) \times 80\% = 61.600$ euro

10.2 ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE: DANNI ESCLUSI DAL CONTRIBUTO

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica e produttiva nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- agli immobili non registrati come sede legale o unità locale dell'attività produttiva sul Registro Imprese alla data della domanda, ovvero per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto registro;
- relativamente ai danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche e edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 34-bis "*Tolleranze costruttive*" del D.P.R. n. 380/2001;
- ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti;
- ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

- h) ai beni mobili registrati che risultavano privi di copertura assicurativa alla data dell'evento calamitoso;
- i) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in quanto tale fabbisogno è riconoscibile nella domanda depositata dai privati;
- j) al mancato reddito delle imprese causato dall'arresto dell'attività.

10.3 ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE: CONDIZIONI DI REGOLARITÀ

1. L'accesso al contributo da parte delle imprese è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui operano, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
 - b) possesso della partita IVA attiva;
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
 - d) essere in possesso della polizza catastrofale secondo quanto disposto al punto 5 del presente paragrafo;
 - e) non essere sottoposti a una delle procedure previste dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante *"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"* e del D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, recante *"Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14"* (è requisito autocertificato nella domanda di partecipazione);
 - f) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti e adempimenti assistenziali, previdenziali e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;
 - g) non essere destinatarie delle misure di divieto, sospensione o decadenza ex art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*, né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Protezione Civile

organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l'erogazione del contributo di importo superiore ad 150.000 euro.

2. Le condizioni di cui alle lett. a), b), c), d), punto 1 del presente paragrafo devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.
3. Le condizioni di cui alle lett. e), f), g), punto 1 del presente paragrafo devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.
4. I beneficiari dovranno rispettare gli adempimenti obbligatori previsti all'art. 1, commi 125 e ss della Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*. In particolare, il comma 125 stabilisce che: *“[...] le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo del comma stesso sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato”*. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente già liquidate. *“Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 della legge 4 agosto 2017 n.124, non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato”*.
5. La polizza catastrofale obbligatoria è un'assicurazione introdotta dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) che protegge le imprese italiane dai danni causati da eventi naturali estremi come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni coprendo i danni agli immobili, ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature aziendali. Tale obbligo di sottoscrizione è previsto per tutte le imprese con sede legale in Italia (escluse quelle agricole) ovvero aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia ed è entrato in vigore con scadenze differenziate per categoria di impresa come di seguito riportato:
 - 31 marzo 2025 (con deroga fino ai 90 giorni successivi): grandi imprese;
 - 1° ottobre 2025: medie imprese;
 - 31 dicembre 2025: micro e piccole imprese (ad esclusione dei settori di seguito riportati);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

- 31 marzo 2026: per le micro e piccole imprese turistico ricettive e di somministrazione alimenti e bevande.

Si fa presente che l'inadempimento di tale obbligo da parte delle imprese interessate comporta l'esclusione dall'accesso ai contributi, sovvenzioni e agevolazioni.

10.4 ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE: PERIZIA ASSEVERATA

1. Alla domanda di contributo è obbligatoriamente allegata una perizia sottoscritta ed asseverata da un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio da redigersi utilizzando l'Allegato 1-E dei presenti indirizzi.
2. Ai fini della validità del modello di perizia 1-E, quest'ultimo non potrà essere modificato e dovrà essere integralmente compilato in ogni sua parte nonché comprensivo di tutti i propri allegati.
3. Il tecnico incaricato può essere lo stesso proprietario/comproprietario dell'immobile anche in considerazione del fatto che nel contributo è ricompreso il compenso professionale.
4. Per le attività economiche e produttive il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento calamitoso;
 - b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività:
 - identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale);
 - attestare che l'immobile è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge, ovvero che alla data dell'evento calamitoso i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 34-bis "*Tolleranze costruttive*" del D.P.R. n. 380/2001;
 - descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, impianti e serramenti, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, al netto di IVA e di altre



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Protezione Civile

imposte e tasse; se detraibile precisare che è ammessa l'iva indetraibile su dichiarazione del richiedente;

- nel caso di spese già sostenute attestare la congruità delle stesse con i prezzi suddetti, producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
 - distinguere, sia nel caso di interventi già eseguiti o da eseguirsi, i costi ammissibili a contributo da quelli non ammissibili e pertanto diversi dalle tipologie di cui all'elenco del punto 2 del paragrafo 10.1;
 - distinguere i costi per gli adeguamenti di legge ammissibili a contributo dalle eventuali migliorie che sono a carico del titolare del contributo;
 - produrre planimetria e visura catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
- c) relativamente ai danni di cui alla lett. b), punto 4 del paragrafo 10:
- identificare i macchinari e le attrezzature specificandone marca e modello con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento; descrivere i danni ai suddetti macchinari e attrezzature, nonché gli interventi sugli stessi e stimarne il costo di ripristino allegando preventivi aventi data successiva all'evento calamitoso, verificando la congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
 - elencare i beni mobili registrati strumentali o oggetto dell'attività indicandone targa e modello;
 - attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i predetti prezzi producendo documentazione fiscalmente valida relativa alle stesse spese, ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
- d) relativamente ai danni di cui lett. d), punto 4 del paragrafo 10:
- identificare le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

- descrivere i danni subiti dalle suddette scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, nonché la stima del costo per il ripristino delle stesse, allegando preventivi aventi data successiva all'evento calamitoso, verificando la congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
 - attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui sopra producendo documentazione fiscalmente valida relativa alle stesse spese, ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
 - nei casi di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili la perizia asseverata dovrà contenere una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi.
5. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

10.5 ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE: CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

1. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
2. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.
3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.) ovvero, laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attività.

11. MODULISTICA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI

La modulistica è allegata a mero titolo esemplificativo in quanto tutto il procedimento è gestito in maniera informatizzata attraverso il S.I.P.C.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale della Protezione Civile

Con proprio atto la Direzione Generale della Protezione Civile potrà disciplinare ulteriori dettagli inerenti al presente procedimento.

Modulistica principale da allegare alla domanda di contributo

- Allegato 1-D - Perizia asseverata dei danni subiti dall'immobile ad uso abitativo;
- Allegato 1-E - Perizia asseverata dei danni subiti dall'immobile sede di attività economica e produttiva;

Ulteriore modulistica da allegare alla domanda di contributo

- Allegato 2-A - Dichiarazione relativa al titolo di diritto reale di godimento diverso dalla proprietà e di rinuncia al contributo da parte del proprietario;
- Allegato 2-B - Dichiarazione relativo all'edificio residenziale per le parti comuni;
- Allegato 2-C - Delega dei comproprietari dell'immobile distrutto/danneggiato ad un comproprietario;
- Allegato 2-D - Delega dei condomini ad un condomino per le parti comuni danneggiate dell'edificio residenziale;
- Allegato 2-E - Dichiarazione rinuncia del proprietario dell'immobile sede dell'attività economica e produttiva;

Modulistica per il Comune

- Allegato 4 – Schema di avviso pubblico.